



FONDO DI ACCOMPAGNO ALLA PENSIONE

GUIDA PRATICA

(a cura di **Giustino Di Nallo**)

In data 15/5/2009, le Società del gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie hanno convenuto *di adeguare al mutato contesto normativo ed alla nuova articolazione societaria ed organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato SpA, istituito con l'accordo di costituzione del 21/5/1998, recepito dal Ministro dei Trasporti con D.M. 54/T del 21.5.1998.*

1.0 ISTITUZIONE DEL FONDO DI ACCOMPAGNO ALLA PENSIONE

Con tale accordo è stato istituito un Fondo che ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS, che, a seguito di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, vengano dichiarati in esubero.

1.1 BENEFICIARI

Possono accedere al Fondo, coloro che, a seguito di ristrutturazione o riduzione di personale, vengono dichiarati eccedentari.

1.2 BENEFICI

Per il suddetto personale, l'art. 6, punto c), del suddetto accordo stabilisce che il Fondo provvede, in via straordinaria:

- a) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione;
- b) al versamento della contribuzione indispensabile per il raggiungimento dei requisiti previsti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (*alias per limiti di età e di servizio*).

Il successivo art. 10 precisa che, verificandosi le condizioni indicate nel precedente art. 6, lett. c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

- a) all'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il raggiungimento del diritto alla *pensione di anzianità*;
- b) all'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il raggiungimento del diritto alla *pensione di vecchiaia* (*ovvero per limiti di età e di servizio*).

Inoltre, il Fondo provvederà a versare all'erario l'importo delle ritenute di legge (IRPEF) gravanti sul suddetto assegno.

1.3 DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE

Per determinare l'importo dell'assegno mensile, che - ribadiamo - sarà pari all'importo mensile netto della pensione spettante alla data dell'apertura della correlata finestra, occorre individuare la data di maturazione dei requisiti previsti dalla vigente normativa, sia per la pensione di anzianità che per quella di vecchiaia.

1.4 REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Il diritto alla pensione di anzianità, che si può ottenere prima del compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (anni 58, 60, 62 e 65), in base alla normativa vigente, si acquisisce allorquando risultano maturati i seguenti requisiti:

- a) cosiddette **QUOTE** (anzianità contributiva + anzianità anagrafica);

- b) anzianità contributiva di 40 anni, a prescindere dall'età.

1.5 LE QUOTE

Nella sottostante **Tabella A**, sono riportati i requisiti contributivi ed anagrafici, richiesti per maturare il diritto alla pensione di anzianità nel prossimo triennio.

Tabella A

REQUISITI (età + contribuzione utile), per ottenere la PENSIONE DI ANZIANITA'						
cosiddette " Q U O T E "						
PERIODI		Q U O T A	IPOTESI A		IPOTESI B	
DAL	AL		Età	Anzianità contributiva	Età	Anzianità contributiva
1°.7.2009	31/12/2010	95	59	36	60	35
1°.1.2011	31/12/2012	96	60	36	61	35
1°.1.2013	(a regime)	97	61	36	62	35
Dal 10/1/2015 (secondo gli incrementi della speranza di vita)						

1.6 REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Il diritto alla pensione di vecchiaia (*ovvero per limiti di età e di servizio, per i ferrovieri, iscritti al Fondo FS*), si matura al compimento dell'età fissata per le diverse figure professionali (58, 60, 62 e 65 anni), a condizione che risulti acquisita un'anzianità contributiva minima di anni 25 (per il personale con limiti di età di anni 58 e 60) e di anni 30 per il restante personale.

1.7 PERSONALE CHE HA RAGGIUNTO I LIMITI DI ETÀ MA NON QUELLI DI SERVIZIO

Il personale che ha compiuto l'età (58, 60, 62 o 65 anni), ma non ha maturato il limite di servizio (25 o 30), se dichiarato in esubero, può essere inserito nel Fondo ed avrà titolo a percepire una pensione pari al limite di servizio previsto per la figura professionale rivestita (25 o 30 anni)

1.8 PERSONALE FEMMINILE

Il personale femminile - che non riveste una figura professionale il cui limite di età è di 58 anni - matura il diritto alla pensione di anzianità al compimento del 60° anno di età, sempreché possa far valere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni utili.

Tale personale, se dichiarato eccedentario, può essere inserito nel Fondo, anche se ha un'età superiore ad anni 60, ma non può far valere un'anzianità contributiva di anni 30.

In tal caso, ha titolo ad un assegno mensile commisurato ad anni 30 di servizio utile.

1.9 DECORRENZA DELLA PENSIONE

Si ribadisce che, a decorrere dal 1°.1.2011, la decorrenza della pensione viene differita di 12 mesi.

1.10 DURATA DELL'ASSEGNO MENSILE

L'assegno straordinario sarà corrisposto sino alla fine del mese precedente (*anzi sino al giorno precedente*) la data di erogazione del trattamento di pensione.

2.0 PROCEDURE

Occorre prioritariamente determinare, per ciascuna Unità Operativa, d'intesa con le OO. SS, le esigenze di personale, onde individuare, conseguentemente, le eccedenze, in quanto solo coloro che saranno dichiarati in esubero potranno chiedere di usufruire del suddetto Fondo.

Si ha motivo di ritenere che il personale, che riveste figure professionali di esercizio, potrà essere dichiarato in esubero solo se inidoneo in via definitiva.

3.0.0 TASSAZIONE

Si precisa che l'assegno mensile erogato dal Fondo viene sottoposto a tassazione ordinaria, come confermato dall'Agenzia delle Entrate con nota del 23/9/2010.

Tale sistema di tassazione permette di fruire delle detrazioni (per spese sanitarie, per assicurazioni sulla vita, per mutui, per ristrutturazione di fabbricati) e delle deduzioni per oneri previdenziali, come previsto per la generalità dei contribuenti.

4.0.0 ESEMPI DI CALCOLO

Per meglio inquadrare il problema, riportiamo, in allegato, n. 4 esempi di calcolo.

(Versione aggiornata al 11/11/2010)